



Ns prot. 045U2024
Roma, 22/02/2024

Alla cortese attenzione di

MINISTERO DELLA CULTURA

**Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza**

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Direzione Generale valutazioni ambientali

**Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e
VAS**

va@pec.mite.gov.it

E p.c.

REGIONE PUGLIA

**Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione
Autorizzazioni Ambientali**

Servizio VIA e VINCA

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI E FOGGIA**

sabap-fg@pec.cultura.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura

udcm@pec.cultura.gov.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

PROVINCIA DI FOGGIA

protocollo@cert.provincia.foggia.it

X-ELIO ITALIA 4 S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 ROMA Tel.+39 06.8412640 – Fax +39 06.8551726

Capitale interamente versato € 10.000,00

Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 15361381005 REA RM- 1585244

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)

protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

COMUNE DI FOGGIA (FG)

protocollo.generale@cert.comune.foggia.it

COMUNE DI ORDONA (FG)

comune@pec.comune.ordona.fg.it

COMUNE DI DELICETO (FG)

protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it

OGGETTO: [ID_VIP: 8305] – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO AGRIVOLTAICO "ORDONA" DELLA POTENZA DI 63,623 MWP E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI ORDONA (FG), FOGGIA (FG) E, SOLO PER QUANTO RIGUARDA LE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, ASCOLI SATRIANO (FG) E DELICETO (FG).

PROPONENTE: X-ELIO ITALIA 4 S.R.L.

RISCONTRO AL PARERE ISTRUTTORIO DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR, MIC_SS-PNRR|22/09/2023|0021233-P

Il sottoscritto Gianfranco Rafael Memoli, in qualità di legale rappresentante della società X-ELIO ITALIA 4 S.R.L. (la "**Società**"), avente sede legale in Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 Roma, C.F. e P.IVA. 15361381005, con riguardo al parere in oggetto rilasciato da Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR, osserva quanto segue.

PREMESSO CHE

- (i) La Società, in data 15 aprile 2022, con nota acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – "**MASE**") n. 48215 del 20 aprile 2022 ha presentato l'istanza per il procedimento di valutazione di impatto ambientale ("**VIA**") ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 ("**Codice dell'Ambiente**") relativamente al progetto in oggetto (il "**Progetto**"), perfezionatasi con nota acquisita al prot. MASE n. 133844 del 27 ottobre 2022;
- (ii) con nota prot. 140958 del 11 novembre 2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha comunicato la procedibilità della citata istanza di VIA e l'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'intera documentazione pervenuta;
- (iii) con nota prot. n. 5660-P del 15 novembre 2022 Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR ("**Soprintendenza Speciale**") ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia ("**Soprintendenza di Foggia**") nonché ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di esprimere i propri contributi istruttori;

X-ELIO ITALIA 4 S.R.L.

Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 ROMA Tel.+39 06.8412640 – Fax +39 06.8551726

Capitale interamente versato € 10.000,00

Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 15361381005 REA RM- 1585244

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.

- (iv) la Soprintendenza di Foggia, con nota n. 13620-P del 12 dicembre 2022 ha comunicato a Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale il proprio parere non favorevole al Progetto;
- (v) il Servizio II della Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura, con nota n. 6988-I del 15 dicembre 2022 ha comunicato a Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale il proprio contributo istruttorio endo-procedimentale con cui ha fatto proprio il parere sopra citato della Soprintendenza di Foggia;
- (vi) con nota prot. n. 21233-P del 22 settembre 2023 acquisita in medesima data al prot. MASE n. 150955, Codesto Spettabile Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR ha espresso parere contrario ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 del Progetto ("**Parere del MIC**");
- (vii) in data 22 dicembre 2023, con nota prot. n. 231U2023 la Società ha presentato nuovi elaborati relativi al Progetto, in cui si evidenzia, *inter alia*, che l'area meridionale pari a circa 57 ettari di terreno di cui possiede la disponibilità giuridica **rientra nella definizione di area idonea ope legis ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter) punto 2 del D.Lgs. 199/2021**;

CONSIDERATO CHE

- (viii) le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi sono considerate dall'ordinamento opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- (ix) le aree occupate da impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile maggiori di 20 kW rientrano pienamente nella definizione di "stabilimento" di cui all'art. 268, co. 1, lett. h) del Codice dell'Ambiente rilevante ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 2 del D.Lgs. 199/2021, come **anche ribadito dallo stesso MASE nella nota n. 124474 del 28 luglio 2023**, di risposta all'interpello del Comune di Monteleone di Puglia. Nella medesima nota veniva espressamente chiarito che "*possono ritenersi aree idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio, ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 2 del D.Lgs. 199/2021, **rientrando quest'ultimo nella nozione di impianto industriale o di stabilimento***";
- (x) **la porzione meridionale dell'impianto ricade in aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto))**, come invece affermato nel Parere del MIC (cfr. pag. 26). Probabilmente l'errore deriva dal fatto che le aree in disponibilità giuridica del proponente sono maggiori di quelle effettivamente occupate dall'impianto fotovoltaico (inteso come area racchiusa dalla recinzione, si vedano per chiarezza le Figure 1 e 2). Inoltre la porzione meridionale corrispondente a un'area di circa 57 ettari è compresa all'interno di un perimetro i cui punti **distano non più di 500 metri da alcuni aerogeneratori in esercizio** dell'impianto contrassegnato nel SIT Puglia come E/02/06 e, pertanto, risulta essere **idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter) punto 2** del medesimo D.Lgs. 199/2021;
- (xi) **la porzione settentrionale dell'impianto ricade in aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto))**, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure

dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, come invece affermato nel Parere del MIC (cfr. pag. 26). Infatti, come meglio circostanziato nel prosieguo, la Masseria La Quercia (come peraltro anche specificato nel parere del MIC a pagina 26) NON è sottoposta ad alcun vincolo di tutela Parte II del Dlgs 42/04 e, pertanto, risulta essere **idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-quater** del D.Lgs. 199/2021;

- (xii) anche le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale diverse dai cavidotti interrati (i.e., la stazione utente condivisa con altri produttori indicati da Terna S.p.A. ed il futuro ampliamento della Stazione Elettrica Terna "Deliceto") non ricadono in aree tutelate (Figura 3) e ricadono in area **idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter e c-quater** del D.Lgs. 199/2021, come visibile nelle Figure 4 e 5;
- (xiii) il **Regolamento (UE) 2022/2577**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il 29 dicembre 2022 ha istituito, all'articolo 3 una **presunzione di prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili**; di talché non solo il legislatore interno è tenuto ad adeguare la propria normativa in materia, ma anche le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di valutazione ambientale sono gravate da un obbligo motivazionale rafforzato che non può essere considerato assolto attraverso affermazioni generiche o apodittiche, come quelle utilizzate nel parere in oggetto allo scopo di giustificare un asserito contrasto con previsioni aventi mera funzione di indirizzo quali sono quelle del P.P.T.R. citate;
- (xiv) il parere in oggetto ha carattere obbligatorio ma **non vincolante** ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 199/2021 ai sensi del quale *"nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee (n.d.r. quale quello in esame), ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante"*;
- (xv) le amministrazioni, come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Tar Toscana 16 dicembre 2020 n. 1657; Cons. Stato 13 ottobre 2015 n. 4732; Tar Firenze 13 marzo 2023 n. 264 e Cons. Stato n. 2243/2022), in presenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza sono tenute a collaborare lealmente con i soggetti privati al fine di consentire loro di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati. Tale **obbligo di esprimere un "dissenso costruttivo"** è ritenuto dalla giurisprudenza espressione dei principi di valore costituzionale di efficienza, buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa e codificato dall'art. 1, comma 2 bis della L. 241/1990 introdotto dal D.L. 76/2020.

TUTTO QUANTO PREMesso E CONSIDERATO

FORMULA LE SEGUENTI

CONTRODEDUZIONI

- 1) ***Riguardo l'interferenza diretta e sovrapposizioni con beni e cluster di rispetto tutelati dalla Parte II del Dlgs 42/04 e con le segnalazioni architettoniche identificate come UCP (cfr. pagg. 26 e 27 del parere MIC).***

In merito alle interferenze dirette con i Beni tutelati si fa presente che il terreno in disponibilità giuridica del proponente (Figura 1) non è utilizzato interamente per la realizzazione dell'impianto di produzione agrivoltaica. Infatti, le aree sulle quali insistono i vincoli citati ed il relativo buffer di rispetto, sono state

stralciate dal Progetto come è possibile riscontrare in Figura 2, in cui è visibile l'impronta dell'impianto sulle aree in disponibilità giuridica. Le aree stralciate dal progetto saranno mantenute a disposizione agricola senza mutare la attuale destinazione di uso.

Nella fattispecie quindi, **non si riscontrano interferenze dirette per le aree dove sorge l'impianto di produzione.**

Per quanto riguarda le opere di connessione, la linea MT interrata interferisce con dei Beni vincolati da PPTR in quattro tratti:

- Tratturello n. 36 "Foggia Ascoli Lavello". In questo tratto la linea MT interrata passa al disotto della strada provinciale asfaltata denominata SP 105 (si vedano le Figure 6 e 7). Pertanto, il tratturello nel tratto interessato dalla linea MT è stato di fatto trasformato da diversi decenni in una strada asfaltata di grande affluenza e con relativi sottoservizi, e di fatto non si produce alcun aggravio dal punto di vista paesaggistico e culturale;
- Tratturello n. 38 "Cervaro Candela Sant'Agata". Anche in questo caso la linea MT interrata passa al disotto della strada provinciale asfaltata denominata SP 105. Pertanto, il tratturello nel tratto interessato dalla linea MT è stato di fatto trasformato da diversi decenni in una strada asfaltata di grande affluenza e relativi sottoservizi, e concretamente, non si produce alcun aggravio dal punto di vista paesaggistico e culturale (Figura 6 e 8);
- Buffer 500 m da Tenuta Palazzo D'Ascoli (vincolo architettonico 0204/1984). Anche in questo caso la linea MT interrata passa al disotto della strada provinciale asfaltata denominata SP 105. Pertanto, di fatto, nel tratto interessato dalla linea MT, non si arreca nessun aggravio dal punto di vista paesaggistico (Figura 6 e 7);
- Buffer 100 m della Villa età Romana Alesio. (Figura 1). In questo caso la linea MT interrata passa al di sotto di una strada sterrata. Qualora, nonostante gli scavi vengano effettuati sotto la supervisione di un archeologo nominato dalla Soprintendenza, venga reputata incompatibile, la Società si rende disponibile fin d'ora a modificare il percorso in quel tratto evitando così ogni tipo potenziale di interferenza (Figura 9).
- Infine, si rileva che nel parere del MIC (pagina 26) si fa riferimento ad un'altra interferenza della linea MT interrata con il Buffer 100 m della Masseria Alesio. Si fa presente che tale interferenza non sussiste poiché in quell'area non sarà presente alcuna opera di connessione (Figura 1).

2) Riguardo la localizzazione dell'impianto all'interno di aree idonee ope legis (pag. 26 parere del MIC)

A tal proposito, si richiama quanto già ampiamente descritto nella relazione sulle aree idonee "AS ORD R14 Rev.01" trasmessa a Codesti Spettabili MASE e MIC in data 22 dicembre 2023 e pubblicata sul portale istituzionale del MASE, nonché notificata via PEC in data 11 gennaio 2024 a tutti gli Enti interessati. Nella richiamata relazione, viene espressamente riferito che l'area del settore meridionale di impianto, avente un'estensione di circa 57 ettari, **è un'area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter) punto 2 del D.lgs. 199/21 poiché compresa all'interno di un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da alcuni aerogeneratori in esercizio dell'impianto contrassegnato nel SIT Puglia come E/02/06.** A tal proposito, si ritiene opportuno rammentare a Codesto Spettabile Ministero della Cultura quanto chiarito dal MASE con nota prot. n. 124474 del 28 luglio 2023, di risposta all'interpello del Comune di Monteleone di Puglia. Ivi veniva espressamente ribadito che *"possono ritenersi aree idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio, ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 2 del D.Lgs. 199/2021, rientrando quest'ultimo nella nozione di impianto industriale o di stabilimento"*.

Riguardo al settore settentrionale dell'impianto di produzione, l'insediamento neolitico di loc. Masseria La Quercia (censito nella Carta dei BBCC annessa al PPTR,) ancora non è stato sottoposto a vincolo di tutela (come anche indicato nel parere MIC a pagina 26). Pertanto, avendo escluso ogni interferenza diretta con tale Bene come sopra argomentato e dimostrato, **anche il settore settentrionale dell'impianto va considerato come area idonea ai sensi dell'art. 20 co. 8 lett.c-quater del D.lgs. 199/21** .

In aggiunta a quanto già specificato nella già citata relazione "AS_ORD_R14_Rev.01", come già riportato al punto xii) delle precedenti considerazioni si fa presente che **anche le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale diverse dai cavidotti interrati** (i.e., la stazione utente condivisa con altri produttori indicati da Terna S.p.A. ed il futuro ampliamento della Stazione Elettrica Terna "Deliceto") **non ricadono in aree tutelate (Figura 3) e ricadono in area idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter e c-quater del D.Lgs. 199/2021,** come visibile nelle Figure 4 e 5.

In conclusione, sulla base di quanto sopra argomentato, si può affermare che il 100% delle aree di impianto del progetto "Ordonà", ID 8305, comprese le opere di connessione alla RTN diverse dai cavidotti interrati, ricade in area idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021.

3) Riguardo la interferenza con il progetto ID 7387 "Progetto Whysol-E Sviluppo srl" (pag. 21 del parere del MIC).

Come anche descritto al Paragrafo 1 della revisione dello Studio di Impatto Ambientale ("AS_ORD_SIA_Rev.01") trasmesso al MASE in data 22 dicembre 2023 e pubblicato sul suo Portale, nonché notificato via PEC a tutti gli Enti interessati in data 11 gennaio 2024, a seguito delle osservazioni presentate nel contesto del procedimento di VIA dalla società Whysol-E Sviluppo S.r.l., è emerso che il terreno sul quale Terna S.p.a. aveva precedentemente approvato la realizzazione dell'ampliamento della sua Stazione Elettrica di Trasformazione "Deliceto" era già stato acquisito dalla società Whysol E-Sviluppo S.r.l. tramite contratto preliminare in forma non notarile (e, pertanto, non consultabile nei pubblici registri immobiliari). Tale circostanza ha imposto la riapertura del tavolo tecnico tra Terna S.p.A. e gli altri produttori al fine di individuare un nuovo sito ove ubicare l'opera di ampliamento della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Il nuovo sito è stato individuato in una porzione di terreno vicina a quella individuata precedentemente, posto al di fuori delle aree del progetto ID 7387 e di altri progetti presentati al MASE, ed è stato benestariato da Terna S.p.A. Per questo motivo la Società ha trasmesso in data 22 dicembre 2023 le integrazioni progettuali dalle quali risulta evidente che **il Progetto rimane pressoché invariato nei confronti della precedente versione consegnata in fase di istanza,** fatta eccezione per le opere di RTN per le quali Terna ha rilasciato il proprio benestare e il tratto finale delle opere di connessione dell'impianto ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG). La Figura 10 evidenzia la differenza tra la prima versione dell'impianto e la attuale versione. Alla luce di tale confronto e dalla lettura dello Studio di Impatto Ambientale aggiornato, della nuova Relazione Paesaggistica ("AS_ORD_REP") e degli allegati grafici riconsegnati a tutti gli enti all'interno del procedimento di VIA del MASE, è possibile affermare che le osservazioni sopra riportate restano valide e che le nuove opere non interferiscono con alcun bene riportato nella Carta BBCC annessa al PPTR.

4) Riguardo la compatibilità delle opere di mitigazione ambientale proposte dalla Società

Con riferimento alle valutazioni espresse dal Ministero della Cultura in relazione alla asserita incompatibilità delle opere di mitigazione a verde con il contesto territoriale coinvolto dal Progetto, la Società si dichiara disponibile a discutere ed elaborare delle soluzioni differenti che possano essere ritenute compatibili con i

valori paesaggistici tutelati. Inoltre, come previsto dal D.M. 10/09/2010 (Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Società dovrà concordare con i Comuni interessati dall'impianto, in sede di Conferenza dei Servizi, delle misure di compensazione ambientale, andando ad investire fino al 3% dei ricavi annui derivanti dall'esercizio dell'impianto.

5) Riguardo la configurazione agrivoltaica del Progetto

Con riferimento al contrasto delle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico in esame con quelle riportate nelle *Linee guida in materia di impianti agrivoltaici* del MiTE, si fa presente che la data di istanza del progetto "Ordonà", cioè il 15/04/2022, è antecedente alle suddette linee guida che sono state pubblicate solamente a giugno 2022. Ciononostante la Società, approfittando dell'aggiornamento del progetto operato il 22 dicembre 2023 che come detto si era reso necessario per modificare parte delle opere di connessione alla RTN, ha inserito nelle relazioni e negli elaborati aggiornati e ripubblicati sul portale MASE l'11 gennaio 2024 riferimenti e dimostrazioni di corrispondenza a parte dei requisiti descritti nelle suddette Linee guida (si veda a tale proposito in particolare la relazione "AS_ORD_AJV_Rev.01"), per quanto già da prima il Progetto prevedesse la realizzazione dell'impianto in configurazione agrivoltaica, proprio allo scopo di preservare la vocazione agricola dell'area e a minimizzare gli impatti sulla stessa attraverso l'adozione di una soluzione tecnologica in grado di garantire la produzione di energia da fonte rinnovabile e, al contempo, la continuità dell'attività agricola.

6) Sulla completezza dell'istruttoria svolta dal Ministero della Cultura

La Società, inoltre, osserva che il parere del MIC sembra essere stato emesso a seguito di un esame della documentazione che dovrebbe essere maggiormente completo e puntuale. Invero, il parere in oggetto riferisce circa l'esistenza di un'interferenza delle opere di connessione dell'impianto con l'area *buffer* di 100 metri dalla Masseria Alessio che risulta essere, invece, esclusa dalla documentazione progettuale trasmessa dalla Società in sede di istanza di avvio del procedimento di VIA. A tal proposito si rammenta che l'esame attento di tutti i documenti prodotti dalla Società costituisce un dovere inderogabile posto in capo alle Amministrazioni chiamate a esprimersi nell'ambito del procedimento amministrativo.

Inoltre, il Parere del MIC omette di compiere una valutazione concreta degli impatti delle opere di Progetto sulle aree da questo interessato. Resta, infatti, indimostrato quale impatto negativo possa avere la posa di un cavidotto interrato considerando che le aree in questione risultano essere, per la maggior parte, strade asfaltate. Inoltre, la stessa tipologia di opera, consistente nella posa di un cavidotto interrato, non solo è valutata dallo stesso legislatore *ex se* idonea a rispettare le norme di compatibilità paesaggistica ai sensi di quanto disposto dall'Allegato A al D.P.R. 31/2017, ma anche considerata pienamente ammissibile in base a quanto disposto dall'art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR regionale.

7) Idoneità dell'area alla realizzazione di impianti fotovoltaici – configurazione in modalità agrivoltaica e difetto di motivazione

Il parere del MIC risulta infondato alla luce della localizzazione dell'impianto in un'area considerata idonea dal legislatore a ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile.

In particolare, l'impianto ricade parzialmente (settore settentrionale) in un'area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 in quanto non ricompresa nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 né ricadente in fasce di rispetto da beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Tale rilievo è confermato dallo stesso Parere del MIC il quale esplicitamente ammette che l'interferenza con l'insediamento neolitico di loc. Masseria La Quercia non è sottoposto ad alcun vincolo di tutela e, pertanto, l'interferenza non vale a escludere l'idoneità dell'area ai sensi della norma citata che, si ricorda, classifica come idonee le aree che "non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Inoltre, come dimostrato dalla Società per mezzo della documentazione trasmessa in data 22 dicembre 2023 e pubblicata sul Portale del MASE in data 11 gennaio 2023, la porzione di terreno corrispondente al settore meridionale dell'impianto, per un'area di circa 57 ettari, risulta essere invece idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter del D.Lgs. 199/2021 in quanto compresa all'interno di un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da alcuni aerogeneratori in esercizio dell'impianto contrassegnato nel SIT Puglia come E/02/06.

La collocazione dell'impianto in area idonea *ex lege*, determina una presunzione di compatibilità che non può ritenersi superata dal Parere del MIC. Esso, infatti, **si fonda su un apparato motivazionale carente e illogico**. In particolare, è evidente l'illogicità di quanto affermato laddove da un lato viene addotta la necessità di tutelare i caratteri identitari e di valenza paesaggistica del contesto territoriale, e allo stesso tempo viene considerato l'impatto ivi prodotto da altri impianti già esistenti. Inoltre, sono del tutto **carenti le argomentazioni utilizzate**, come dimostra l'utilizzo di frasi ed espressioni generiche e apodittiche, le quali esprimono un'avversione aprioristica e incondizionata alla realizzazione del Progetto. La carenza delle argomentazioni del Ministero della Cultura non trova giustificazione neanche nel fatto che, al momento in cui è stato reso il parere negativo, esso non aveva piena contezza del fatto che una considerevole porzione d'area fosse ricompresa nel perimetro di 500 metri da altro impianto di produzione di energia (e, pertanto, idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter del D.Lgs. 199/2021). Infatti, come ribadito da autorevole giurisprudenza (*cf.* recentemente Cons. di Stato n. 667/2024) non è in alcun caso sufficiente motivare il diniego con generici richiami alle esigenze di valorizzazione della valenza culturale o paesaggistica di un comparto territoriale senza una puntuale motivazione in ordine alla specifica elazione dell'impianto all'interno del contesto in cui lo stesso è collocato.

Si ribadisce, inoltre, che il Progetto prevede la realizzazione di un impianto in configurazione agrivoltaica, proprio allo scopo di preservare la vocazione agricola dell'area e a minimizzare gli impatti sulla stessa, attraverso l'adozione di una soluzione tecnologica in grado di garantire la produzione di energia da fonte rinnovabile e, al contempo, la continuità dell'attività agricola. A tal proposito, si rammenta quanto affermato da autorevole giurisprudenza (*cf.* Consiglio di Stato n. 8029/2023), ai sensi della quale non è possibile assimilare, neanche sotto il profilo giuridico, gli impianti fotovoltaici con gli impianti agrivoltaici. Questi ultimi, infatti, devono essere valutati con criteri diversi rispetto a quelli utilizzati per gli impianti fotovoltaici classici. Anche sotto questo profilo, l'apparato argomentativo del Parere del MIC risulta essere carente.

8) Illegittimità per violazione del principio di leale collaborazione del contraddittorio e del "dissenso costruttivo"

L'art 14 bis comma 3 della L. 241/1990 pone in capo all'Amministrazione il dovere di indicare le modifiche progettuali necessarie ai fini del rilascio dell'assenso al progetto e, comunque, di apporre, in sede di rilascio del titolo abilitativo, tutte le condizioni e prescrizioni necessarie ai fini del superamento del dissenso. Il principio del **"dissenso costruttivo"**, di cui la norma sopra citata è espressione, **impone alle**

amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati. Detto obbligo discende dai principi costituzionali di efficienza, imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa, dalle norme generali sul procedimento amministrativo e, in particolare, dall'art. 2-bis della L. 241/1990 introdotto dal D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020. Tale principio, pacificamente applicato dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Consiglio di Stato 28 marzo 2022 n. 2242, Tar Firenze 13 marzo 2023 n.264). Si ritiene, pertanto, che la Soprintendenza Speciale per il PNRR, avrebbe dovuto, piuttosto che esprimere un parere negativo, adempiere ai suoi doveri di leale collaborazione indicando le modifiche progettuali ritenute necessarie ai fini dell'atto di assenso. Ciò avrebbe dovuto e potuto fare se solo il diniego fosse stato espresso sulla base di motivazioni circoscritte e non apodittiche e sulla base di un esame concreto dello stato fattuale e normativo su cui il Progetto si fonda.

9) Illegittimità per violazione del principio di proporzionalità e di massima diffusione delle rinnovabili

Il Parere del MIC omette completamente di dare evidenza di alcun effettivo bilanciamento tra gli interessi preposti alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e quelli relativi alla tutela dell'ambiente. Il Parere del MIC, non tenendo in alcun modo conto di quanto si pone inoltre in aperto contrasto con il quadro euro-unitario di promozione delle energie rinnovabili.

In particolare, il parere in esame è in aperto contrasto con quanto previsto **dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2577/2022**, ai sensi del quale la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili è considerata di interesse pubblico prevalente e di interesse per la sanità e la sicurezza pubblica. Tale **presunzione di interesse pubblico prevalente** implica necessariamente non solo che il legislatore interno è tenuto a adeguare la propria normativa in materia, ma anche che **le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di valutazione ambientale debbano tener necessariamente conto dell'interesse prevalente rappresentato dalla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili quale quello in questione.**

Il principio è applicato dalla giurisprudenza amministrativa proprio con riferimento a domande di annullamento di provvedimenti che, sulla base della determinazione negativa del Ministero della Cultura, si sono espressi per il diniego a progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili (v. TAR Puglia, Bari n. 684 del 28 aprile 2023).

Dal parere in esame, non emerge in alcun modo alcun bilanciamento degli interessi coinvolti. Infatti, lo stesso, oltre a essere fondato su un'analisi approssimativa e priva di validi supporti argomentativi come dimostrato in maniera macroscopica dal fatto che l'impatto del Progetto è stato valutato senza operare alcuna distinzione tra l'area di impianto e l'area non occupata dallo stesso, compie una valutazione aprioristica e "totalizzante" che omette di considerare gli altri interessi riassunti nel principio di massima diffusione delle rinnovabili.

L'obbligo di operare un bilanciamento è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 8167/2022), il quale ha riconosciuto, oltre al dovere di contemperare le esigenze preposte alla tutela dei diversi interessi in gioco, quello di riconsiderare gli stessi alla luce del riconoscimento operato dall'indirizzo politico europeo e nazionale il quale "*ricosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale dichiarandoli opere di interesse pubblico proprio ai fini della tutela dell'ambiente*". Tale principio, afferma il Consiglio di Stato "*[.] si impone anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo*".

In definitiva, la Società ritiene che Codesto Spettabile Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR abbia adottato il diniego trascurando di esaminare attentamente quanto prodotto dalla Società e



omettendo lo svolgimento di un'analisi basata su elementi concreti e fattuali al fine di esprimersi sulla compatibilità del Progetto con i valori paesaggistici e culturali da esso tutelati.

Inoltre, ha omesso di indicare alla Società soluzioni progettuali alternative, anche con riferimento a eventuali opere di mitigazione che potrebbero essere ritenute idonee ad assolvere alla loro funzione di ridurre gli impatti negativi, nonché di effettuare il necessario bilanciamento con il principio di massima diffusione delle rinnovabili.

Il Parere, infine, necessita di essere aggiornato anche alla luce delle integrazioni trasmesse dalla Società in data 22 dicembre 2023 con nota 231U2023, pubblicate sul portale istituzionale del MASE in data 11 gennaio 2024.

Pertanto,

CHIEDE

A Codesto Spettabile Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR di voler riconsiderare le proprie determinazioni in considerazione di quanto sopra osservato e alla luce dei documenti trasmessi dalla Società e pubblicati in data 11 gennaio 2024; e

a Codesto Spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, per il suo tramite, alla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC di ritenere infondato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR alla luce, in particolare, delle considerazioni svolte circa l'idoneità *ex lege* dell'area di impianto, che come detto rende obbligatorio ma non vincolante il parere del Ministero della Cultura, e l'assenza di motivi fattuali e giuridici ostativi alla realizzazione del Progetto.

Si richiede infine anche di dare corso ai termini perentori previsti dall'art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 al fine di evitare ulteriori ritardi nella procedura in esame che espongono la scrivente Società ad ingenti ed ingiusti danni che continuano ad aggravarsi quanto più si protrae l'inerzia dell'Amministrazione.

X-ELIO ITALIA 4 S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 ROMA Tel.+39 06.8412640 – Fax +39 06.8551726

Capitale interamente versato € 10.000,00

Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 15361381005 REA RM- 1585244

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.




Figura 1 - In giallo il perimetro delle aree in disponibilità giuridica della società proponente

X-ELIO ITALIA 4 S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 ROMA Tel. +39 06.8412640 – Fax +39 06.8551726
Capitale interamente versato € 10.000,00
Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 15361381005 REA RM- 1585244
Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.




Figura 2 - In verde scuro il perimetro recintato dell'impianto "ORDONA", in rosso tratteggiato il primo tratto della linea di connessione interrata in MT

X-ELIO ITALIA 4 S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 ROMA Tel. +39 06.8412640 – Fax +39 06.8551726
Capitale interamente versato € 10.000,00
Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 15361381005 REA RM- 1585244
Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.



Figura 3 - Nel rettangolo blu le opere di connessione alla RTN, che non interferiscono con i beni tutelati presenti in zona

X-ELIO ITALIA 4 S.R.L.

Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 ROMA Tel. +39 06.8412640 – Fax +39 06.8551726

Capitale interamente versato € 10.000,00

Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 15361381005 REA RM- 1585244

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.




Figura 4 - Opere di connessione alla RTN, diverse dai cavidotti interrati, ricadenti in area idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter del D.Lgs. 199/2021




Figura 5 - Opere di connessione alla RTN, diverse dai cavidotti interrati, ricadenti in area idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021



Figura 6 - SP 105: strada asfaltata per l'intero tratto lungo cui corre il cavidotto MT interrato interferendo con i Tratturelli 36 e 38 e con il buffer di 500m da Tenuta Palazzo D'Ascoli

X-ELIO ITALIA 4 S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 ROMA Tel.+39 06.8412640 – Fax +39 06.8551726
Capitale interamente versato € 10.000,00
Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 15361381005 REA RM- 1585244
Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.




Figura 7 - Tratto linea MT interrata passante sulla SP 105 coincidente con il Tratturello n.36 "Foggia Ascoli Lavello" e parte sul buffer del di 500m da Tenuta Palazzo D'Ascoli




Figura 8 - Tratto linea MT interrata passante sulla SP 105 coincidente con il Tratturello n.38 "Cervaro Candela Sant'Agata"

X-ELIO ITALIA 4 S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 ROMA Tel.+39 06.8412640 – Fax +39 06.8551726

Capitale interamente versato € 10.000,00

Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 15361381005 REA RM- 1585244

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.




Figura 9 - In arancione una possibile variante del percorso del cavidotto interrato MT per evitare qualsiasi interferenza con il buffer del bene Villa età Romana Alesio

X-ELIO ITALIA 4 S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 ROMA Tel. +39 06.8412640 – Fax +39 06.8551726
Capitale interamente versato € 10.000,00
Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 15361381005 REA RM- 1585244
Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.




Figura 10 - Planimetrie generali impianto "ORDONA" a confronto: a sinistra la versione consegnata in fase di istanza ad aprile 2022, a destra la versione riconsegnata il 22 dicembre 2023 con le opere di connessione alla RTN aggiornate

Distinti saluti,

Il legale rappresentante

X-ELIO ITALIA 4 S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 ROMA Tel.+39 06.8412640 – Fax +39 06.8551726

Capitale interamente versato € 10.000,00

Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 15361381005 REA RM- 1585244

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.